

**DIRETTIVA IN MATERIA DI DISMISSIONE DI *WORKING GAS*
NON PIÙ FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo
articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.481

14 maggio 2004

Indice

1. PREMESSA	4
2. NATURA GIURIDICA DELLA FATTISPECIE.....	4
3. LE PROPOSTE DELL’AUTORITÀ	5
APPENDICE A - SCHEMA DI ARTICOLATO RECANTE LA PROPOSTA DELL’AUTORITÀ	7

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte per l'adozione di una direttiva, rivolta alle imprese di stoccaggio, in materia di dismissione di quantitativi di working gas non più funzionali all'attività di stoccaggio.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono in particolare posti in evidenza alcuni argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 21 maggio 2004 .

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Area gas

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
piazza Cavour 5 – 20121 Milano*

tel. 02-65.565.284 fax. 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

1. PREMESSA

Con lettera in data 16 aprile 2004 (prot. Autorità n. 10294 del 20 aprile 2004), la società Stogit Spa (di seguito: Stogit) ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e al Ministero delle attività produttive (di seguito: Map) che:

- a) in esito ad un processo di ottimizzazione della fase terminale di erogazione del sistema degli stoccaggi, è possibile per l'impresa di stoccaggio garantire il medesimo livello di prestazione nell'erogazione del servizio, utilizzando una quantità di *working gas* inferiore a quella attualmente presente nei giacimenti;
- b) la cessione di tali quantitativi di gas, non più funzionali allo svolgimento dell'attività di stoccaggio, consentirebbe di liberare nuove capacità di stoccaggio a beneficio dell'intero sistema.

La Stogit, in considerazione di quanto sopra, ha manifestato l'intenzione di cedere i predetti quantitativi di gas in giacimento ai fini del bilanciamento del sistema, come previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00). La richiamata disposizione, infatti, consente alle imprese del gas che gestiscono infrastrutture essenziali (trasporto, distribuzione, stoccaggio, rigassificazione di gnl) di "svolgere l'attività di vendita ai clienti diversi dai clienti finali ai soli fini del bilanciamento del sistema".

Il Map, con lettera in data 30 aprile 2004 (prot. Autorità n. 11270 del 3 maggio 2004):

- a) si è dichiarato concorde in merito ad iniziative delle imprese di stoccaggio volte all'ottimizzazione dei giacimenti ed alla conseguente possibilità di cessione dei quantitativi di gas di cui sopra;
- b) ha ritenuto peraltro inconferente il richiamo all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 alla fattispecie in esame, in quanto, tra l'altro, la cessione di cui alla lettera a) costituirebbe una "dismissione definitiva di un bene strumentale, che non è più funzionale all'attività di stoccaggio";
- c) ha indicato in via preliminare, con riferimento alle modalità di cessione, "in attesa delle valutazioni che l'Autorità vorrà esprimere in merito", l'opportunità di una procedura con eventuale suddivisione in più lotti, che consenta una diffusa partecipazione di tutti i soggetti interessati, escludendo comunque la vendita ai clienti finali.

2. NATURA GIURIDICA DELLA FATTISPECIE

L'articolo 2, comma 1, lettera kk), del decreto legislativo n. 164/00 definisce *working gas* come "il quantitativo di gas presente nei giacimenti che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari". Detta parte risulta pertanto necessaria all'impresa di stoccaggio per il corretto esercizio della sua attività, e ne costituisce un bene strumentale.

Tale strumentalità viene meno nel momento in cui l'impresa di stoccaggio, in seguito ad interventi di ottimizzazione dei relativi giacimenti, sia in grado di garantire i medesimi livelli di prestazione con quantitativi di *working gas* inferiori a quelli originariamente immobilizzati. Ciò determina un'eccedenza di *working gas* la cui dismissione consente all'impresa di stoccaggio di ottenere, all'interno dei giacimenti, nuova capacità disponibile per gli utenti.

La dismissione di cui al precedente capoverso si configura, pertanto, come una dismissione di un *asset* che ha perduto definitivamente la propria originaria funzione per l'esercizio dell'attività di stoccaggio.

Conseguentemente, tale dismissione, sebbene si traduca in cessioni di gas, non costituisce tuttavia un'attività commerciale autonoma, come tale riconducibile alla vendita di gas, non costituendo pertanto violazione del principio generale che vieta alle imprese che gestiscono infrastrutture essenziali (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal sopra citato articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00) di esercitare l'attività di vendita.

Alla predetta dismissione, inoltre, conseguirebbe il collocamento di nuovi quantitativi di gas sul mercato, attualmente caratterizzato da una scarsa liquidità. Pertanto, poiché le attività volte a realizzare detta dismissione possono contribuire a promuovere la concorrenza nel settore del gas, è necessario che esse si svolgano in modo trasparente ed imparziale, nonché in modo da garantire al maggior numero di soggetti interessati, la possibilità di acquistare i predetti quantitativi di gas.

Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario un intervento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale prevede che l'Autorità, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi sottoposti alla sua regolazione, emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi.

3. LE PROPOSTE DELL'AUTORITÀ

3.1. Al fine della garantire l'esigenza di promozione della concorrenza, si ritiene che la modalità più adeguata per assicurare al maggior numero di soggetti interessati la possibilità di acquistare i quantitativi di *working gas* che l'impresa di stoccaggio intenda dismettere, sia realizzata mediante il collocamento di tali quantitativi nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, previsto dall'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, ed attuato con la deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04).

In particolare, si ricorda che la deliberazione n. 22/04 prevede che la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas sia definita attraverso un percorso di interventi da parte dell'Autorità i quali rispettivamente prevedano:

- a) l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;
- b) la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);

- c) la riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;
- d) l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni.

Ad oggi, con la deliberazione n. 22/04, è stato realizzato l'intervento di cui alla lettera a) mediante l'approvazione di una disciplina, predisposta dalla società Snam Rete Gas Spa.

Attraverso la direttiva che l'Autorità intende adottare, pertanto, si imporrebbe all'impresa di stoccaggio di effettuare le dismissioni di *working gas* non più funzionale alla propria attività, nel mercato regolamentato delle capacità e del gas sopra richiamato.

3.2. Al fine di garantire la massima efficienza nella realizzazione delle predette dismissioni, si ritiene inoltre necessario prevedere una deroga ad un particolare profilo dell'attuale disciplina del mercato approvata con deliberazione n. 22/04. Si tratta, in particolare, del comma 6.1 dello schema di contratto denominato "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale", in base al quale può presentare offerte di vendita e di acquisto al mercato regolamentato solamente il soggetto che sia anche utente del servizio di trasporto.

In altre parole, secondo l'intervento prospettato nel presente documento, nel caso di dismissioni di *working gas* non più funzionale all'attività di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio sarebbe legittimata a presentare offerte di vendita sul mercato, senza divenire utente del servizio di trasporto.

Conseguentemente, spetterà all'utente che abbia acquistato i quantitativi di gas dismesso procurarsi la necessaria capacità di trasporto ai punti di interconnessione tra la rete di trasporto ed i giacimenti di stoccaggio. Questa soluzione presenta l'indubbio vantaggio che la quasi totalità degli utenti acquirenti che partecipano al mercato regolamentato delle capacità e del gas, secondo la disciplina approvata dalla deliberazione n. 22/04, dispongono (direttamente o indirettamente mediante altri utenti) di capacità presso detti punti.

In Appendice A è riportato lo schema di articolato recante la proposta dell'Autorità.

APPENDICE A - SCHEMA DI ARTICOLATO RECANTE LA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ

Articolo 1

Dismissioni di working gas non più funzionale all'attività di stoccaggio

- 1.1 L'impresa di stoccaggio che intenda dismettere quantità di *working gas* non più funzionali all'attività di stoccaggio, in esito a processi di ottimizzazione della gestione dei relativi giacimenti, è tenuta ad avvalersi del mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, previa pubblicazione, nel proprio sito internet, almeno 10 (dieci) giorni prima della presentazione della prima offerta, di un avviso recante i seguenti dati:
- a) il quantitativo complessivo del gas oggetto della dismissione;
 - b) il numero delle offerte di vendita che intende presentare e, per ciascuna di esse, il quantitativo di gas oggetto della stessa.
- 1.2 Ai fini di cui al comma 1.1, l'impresa di stoccaggio è tenuta a presentare offerte di vendita, per quantitativi che non possono eccedere il 20% del quantitativo di cui al comma 1.1, lettera a), secondo la disciplina approvata dall'Autorità con la deliberazione 19 marzo 2004, n. 22/04, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.1 dello schema di contratto denominato "Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale".
- 1.3 Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ciascuna delle transazioni, l'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i dati identificativi dell'utente acquirente nonché le condizioni economiche della transazione.

Punto di discussione 1.: ritenete che l'ipotizzata disciplina prevista all'articolo 1 soddisfi l'esigenza di garantire al maggior numero di soggetti interessati la possibilità di acquistare il *working gas* dismesso?

Articolo 2

Disposizioni in materia di capacità di trasporto di gas

- 2.1 Al fine di consentire l'esecuzione delle transazioni concluse ai sensi del all'articolo 1, l'utente acquirente ha titolo ad ottenere dall'impresa di trasporto interessata, nei punti di consegna interconnessi con i giacimenti di stoccaggio in cui era stato immobilizzato il gas oggetto di tali transazioni, la capacità di trasporto strumentale ai fini dell'immissione in rete del gas acquistato, per il periodo di tempo necessario.

Punto di discussione 2.: ritenete che siano ipotizzabili soluzioni che rispondono all'esigenza di semplificare le modalità di esecuzione delle transazioni concluse tra impresa di stoccaggio ed utenti acquirenti?